

[stampa](#) | [torna](#)

Deliberazione 21 ottobre 1992 modificata con Deliberazione 30 novembre 2000 n.21

Regolamento di funzionamento del Consiglio nazionale ceramico modificato con Delibera n. 21 del Consiglio Nazionale Ceramico del 30 novembre 2000.

INDICE

- Art. 1 - Modalità di convocazione**
- Art. 2 - Validità delle riunioni e deliberazioni**
- Art. 3 - L'iscrizione ad ordine del giorno**
- Art. 4 - Sistemi di votazione**
- Art. 5 - Coordinatore**
- Art. 6 - Verbali delle riunioni**
- Art. 7 - Gruppi lavoro**
- Art. 8 - Esperti esterni**
- Art. 9 - Modalità degli interventi**
- Art. 10 - Segretario e Vice Segretario**
- Art. 11 - Approvazione del regolamento e modifiche**
- Art. 12 - Validità**

NOTE

Art. 1 Modalità di convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni ed in caso di urgenza a mezzo telegramma con preavviso di giorni 7.
2. Il Consiglio è convocato almeno 2 volte all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessario.
3. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente dovrà di massima riunirlo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
4. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed una puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

INDICE

Art. 2 Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Il numero legale per la validità delle sedute del Consiglio nazionale ceramico è richiesto nella metà più uno dei componenti, soltanto quando debba deliberare su impegni di spesa, su nomine di propria competenza e su ricorsi.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi, tra questi, gli astenuti.

INDICE

Art. 3 L'iscrizione ad ordine del giorno

1. Gli argomenti sono fissati di norma dal Presidente il quale non potrà comunque rifiutare l'iscrivibilità degli argomenti richiesti per iscritto da almeno 1/5 dei membri. Tale iscrizione dovrà avvenire nella prima seduta utile, soddisfatte le esigenze di pubblicità proprie dell'avviso di convocazione.

INDICE

Art. 4 Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni sono assunte tramite votazione.
2. Il sistema di votazione è palese salvo i casi in cui si tratti di nomina o deliberazioni relative a persone; in tal caso si procede a scrutinio segreto.

INDICE

Art. 5 Coordinatore

1. Il Consiglio elegge fra i propri membri un coordinatore con funzioni di collegamento tra il Consiglio, i gruppi di lavoro e gli organi della Pubblica Amministrazione.
2. Il coordinatore è eletto o revocato con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

INDICE

Art. 6
Verbali delle riunioni

1. Di ogni seduta dovrà essere steso apposito verbale il cui testo dovrà essere inviato a tutti i componenti il Consiglio nazionale ceramico nei tempi più brevi possibili e comunque prima della seduta successiva.
2. I verbali dovranno essere approvati nella prima seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

INDICE

Art. 7
Gruppi lavoro

1. Il Consiglio si doterà di gruppi di lavoro, nominandone i componenti e relativi coordinatori e assegnando loro compiti e funzioni.

INDICE

Art. 8
Esperti esterni

1. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, esperti esterni designati dal Presidente, su proposta del Consiglio(1).

INDICE

Art. 9
Modalità degli interventi

1. Il Presidente, sentito il Consiglio, definisce le modalità degli interventi nel corso delle riunioni del Consiglio stesso.

INDICE

Art. 10
Segretario e Vice Segretario

1. Il Ministro nomina un Segretario ed un Vice Segretario.
2. Il Segretario dovrà svolgere le funzioni di verbalizzante; raccoglie gli atti, i verbali e le documentazioni attinenti ai lavori del Consiglio; redige materialmente ed inoltra le convocazioni e provvede a quant'altro serve al buon funzionamento del Consiglio.
3. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nella sua funzione e lo sostituisce in caso di assenza.

INDICE

Art. 11
Approvazione del regolamento e modifiche

1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio nazionale ceramico deve essere approvato dal Consiglio medesimo.
2. Per le modifiche del regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio nazionale ceramico.

INDICE

Art. 12
Validità

1. Il presente regolamento ha validità dalla sua approvazione.

NOTE

INDICE

- 1) Il Coordinatore e gli Esperti esterni del Consiglio nazionale ceramico per il quinquennio 1997-2002 sono stati individuati dal Consiglio nazionale ceramico del 10.12.1997 e riportati **qui**.